



## COMUNICATO N. 144/DIV – 6 FEBBRAIO 2024

144/439

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 2, 3, 4 e 5 FEBBRAIO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 2, 3, 4 e 5 Febbraio 2024

#### 5ª Giornata ritorno

##### GIRONE A

ALBINOLEFFE	MANTOVA
ARZIGNANO V.	PRO SESTO
GIANA ERMINIO	NOVARA
LUMEZZANE	ALESSANDRIA
PERGOLETTESE	L.R. VICENZA
PRO VERCELLI	ATALANTA U23
RENATE	LEGNAGO SALUS
TRENTO	FIorenZUOLA
TRIESTINA	PRO PATRIA
VIRTUS VERONA	PADOVA

##### GIRONE B

AREZZO	VIRTUS ENTELLA	0-0
CARRARESE	OLBIA	1-0
CESENA	FERMANA	1-0
JUVENTUS NEXT GEN	ANCONA	3-2
LUCCHESE	SPAL	2-1
PERUGIA	RIMINI	0-0
PESCARA	PINETO	2-0
RECANATESE	PONTEREDA	4-5
TORRES	SESTRI LEVANTE	0-1
VIS PESARO	GUBBIO	1-3

##### GIRONE C

ACR MESSINA	VIRTUS FRANCAVILLA	3-2
BENEVENTO	BRINDISI	2-0
CASERTANA	POTENZA	0-0
JUVE STABIA	AUDACE CERIGNOLA	4-0
LATINA	GIUGLIANO	0-1
MONOPOLI	AVELLINO	0-1
SORRENTO	CROTONE	1-1
TARANTO	MONTEROSI TUSCIA	2-1

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

## GARE DEL 2, 3, 4 e 5 FEBBRAIO 2024

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno del Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, CARRARESE, JUVE STABIA, MONOPOLI, PERUGIA, PESCARA, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### SOCIETA'

#### AMMENDA € 2.500,00

**PADOVA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Ospiti, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 16° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva l'Arbitro, il quale era intento a sincerarsi delle condizioni fisiche di un calciatore avversario;
2. al 20° minuto del secondo tempo, del liquido senza colpire l'Arbitro ma terminando direttamente sul terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

#### AMMENDA € 1.500,00

**BRINDISI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. fatto esplodere, all'88° minuto della gara, un petardo di forte intensità nel proprio Settore, senza conseguenze;
2. lanciato, all'89° e 92° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco che venivano prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, determinando, con tale condotta, una sospensione della gara per circa trenta secondi da parte dell'Arbitro, in occasione del primo lancio.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava

la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

**AMMENDA € 1.200,00**

**TARANTO**

A) per avere, circa il 5% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Centrale Curva Nord, intonato all'8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze dell'Ordine;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'8° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 (r. proc. fed., r. c.c.).

**AMMENDA € 1.000,00**

**AVELLINO** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, all'11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara per qualche secondo da parte dell'Arbitro sino a quando un calciatore dell'Avellino raccoglieva il fumogeno e lo lanciava fuori da terreno di gioco;

2. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato, altresì, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**AMMENDA € 800,00**

**CARRARESE** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, posizionati nel Settore Gradinata Nord, consistiti nell'aver lanciato, al 1° minuto del primo tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

**MANTOVA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi da un proprio sostenitore, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essere entrato sul terreno di gioco, al termine della gara, dopo avere scavalcato la recinzione, per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra, senza alcuna conseguenza pregiudizievole.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in

trasferta (r. proc. fed.).

**PESCARA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco sulla pista di atletica, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 200,00**

**JUVE STABIA** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di un minuto, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata (supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).

#### **AMMENDA € 100,00**

**TRIESTINA** per avere la metà circa dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Gradinata, intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 4° minuto del primo tempo, per due volte, e al 20° minuto del secondo tempo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

#### **DIRIGENTI ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA**

RAVAIOLI RUDY

(PADOVA)

per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024**

LA CORTE FRANCESCO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, sferrava un pugno contro la panchina in segno di protesta nei confronti di una decisione arbitrale.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S., ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

FRAU ALESSANDRO (TORRES)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

MUREDDU PIER VINCENZO (TORRES)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BANCHIERI SIMONE (VIS PESARO)

per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante i ripetuti richiami, entrava intenzionalmente sul terreno di gioco, con il pallone in gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

TOSCANO DOMENICO (CESENA)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

PAZIENZA MICHELE (AVELLINO)  
FONTANA GAETANO (LATINA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BINOTTO JONATAN (ALESSANDRIA)  
TRIDICI CLAUDIO (FERMANA)  
MARCHIONNI MARCO (POTENZA)  
TESSER ATTILIO (TRIESTINA)

## **COLLABORATORI NON ESPULSI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2024**

MENGA MICHELE

(VIS PESARO)

per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso negli spogliatoi nonostante non fosse inserito in distinta e fosse privo di pass di riconoscimento, per aver tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale contestandone l'operato e per avere sferrato dei calci e pugni contro l'attrezzatura sportiva, dopo essere stato invitato ad allontanarsi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitro, r. c.c.).

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

SALVO GIUSEPPE

(ACR MESSINA)

per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio, mentre non stavano contendendosi il pallone, provocandogli dolore temporaneo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 2).

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA**

FERRETTI DANIELE

(RECANATESE)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, arrivava in grande velocità alle spalle del portiere che si accingeva a prendere il pallone e lo colpiva a mano aperta sul volto, provocandogli un dolore temporaneo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario e, dall'altra, le modalità della condotta tenuta, l'aver compiuto il gesto a gioco fermo e, infine, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

HEINZ JONAS

(FERMANA)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in scivolata da tergo colpendolo alla caviglia.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la sua intrinseca pericolosità e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

PANIZZI ERIK

(MANTOVA)

per avere, al 23° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

FIORDALISO ALESSANDRO (SPAL)  
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.  
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

CAFERRI LORENZO	(GIANA ERMINIO)
ERCOLANO EMANUEL	(LATINA)
ITALENG NGOCK JONATHAN	(TRENTO)
MONTEAGUDO JUAN CRUZ	(VIRTUS FRANCAVILLA)
MENATO ALESSIO	(VIRTUS VERONA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

FORESTA GIOVANNI	(ALESSANDRIA)
VASSALLO FRANCESCO	(RENATE)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

ZOMA MOHAMED ALI	(ALBINOLEFFE)
MASTALLI ALESSANDRO	(ALESSANDRIA)
NUNZELLA LEONARDO	(ALESSANDRIA)
SOPRANO MARCO	(CASERTANA)
SILVESTRI LUIGI	(CESENA)
VARONE IVAN	(CESENA)
LOIACONO GIUSEPPE	(CROTONE)
BOCIC MILOS	(FIORENZUOLA)
DI MASSIMO ALESSIO	(GUBBIO)
BUGLIO DAVIDE	(JUVE STABIA)
MARINO ANTONIO	(LATINA)
GUCHER ROBERT	(LUCCHESI)
ILARI CARLO	(LUMEZZANE)
FANTACCI TOMMASO	(MONTEROSI TUSCIA)
BORTOLUSSI MATTIA	(PADOVA)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
IGNACCHITI LORENZO	(PONTEDERA)
PODDA LORENZO	(SESTRI LEVANTE)
DI MARIO STEFANO	(VIRTUS ENTELLA)
MOLNAR IVO	(VIRTUS FRANCAVILLA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)**

LAKTI ERALED	(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
--------------	------------------------

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

PAOLUCCI LORENZO  
VAN RANSBEECK KENNETH  
CANDIANO MAIKO

(ANCONA)  
(LEGNAGO SALUS)  
(SESTRI LEVANTE)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

RAGUSA ANTONINO  
LONGO SALVATORE  
NICHETTI MARCO EMILIO  
DAVI FEDERICO  
D'ANDREA FILIPPO  
IMPROTA RICCARDO  
DAMIAN FILIPPO  
FORT FEDERICO  
DE SENA CARMINE  
CASOLARI FEDERICO  
DI SANTO FRANCESCO  
PISANO EROS  
VERDE FRANCESCO  
SONCIN MATTEO  
KOUAN OULAI CHRISTIAN  
ALOI SALVATORE  
DE SANTIS SIMONE  
DELPUPPO ISAIAS OMAR  
MATERA ANTONIO  
FABRIANI CRISTIAN  
PETERMANN DAVIDE

(ACR MESSINA)  
(ALBINOLEFFE)  
(ALESSANDRIA)  
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(BENEVENTO)  
(CASERTANA)  
(FERMANA)  
(GIUGLIANO)  
(GUBBIO)  
(LUCCHESI)  
(LUMEZZANE)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(PERGOLETTESE)  
(PERUGIA)  
(PESCARA)  
(PINETO)  
(PONTEDERA)  
(TARANTO)  
(TORRES)  
(VIRTUS ENTELLA)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO  
CAPOMAGGIO GALO  
BIZZOTTO NICOLA  
DI MUNNO ALESSANDRO  
MOTOLESE MATTIA  
SBRAGA ANDREA  
TROIANO LUCA  
IDDA RICCARDO  
MASTINU GIUSEPPE

(ACR MESSINA)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(MONOPOLI)  
(NOVARA)  
(OLBIA)  
(POTENZA)  
(SESTRI LEVANTE)  
(TORRES)  
(TORRES)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

ROTA ARENSI  
EKLU SHAKA MAWULI  
TUMMINELLO MARCO  
GIANDONATO MANUEL  
SUSSI CHRISTIAN  
LAEZZA GIULIANO

(ALESSANDRIA)  
(AREZZO)  
(CROTONE)  
(FERMANA)  
(FIORENZUOLA)  
(L.R. VICENZA)

DIABY ABOUBAKAR  
TUMBARELLO GIORGIO  
BURRAI SALVATORE  
GIORICO DANIELE  
ARTISTICO GABRIELE  
MACCA FEDERICO  
RISOLO ANDREA

(LEGNAGO SALUS)  
(LUCCHESE)  
(MANTOVA)  
(TORRES)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)

### **AMMONIZIONE (VI INFR)**

GATTO EMANUELE  
CASINI RICCARDO  
GYABUAA MANU EMMANUEL  
ADAMO EMANUELE PIO  
CARGNELUTTI RICCARDO  
BALDI MATTEO  
FERRARI FRANCO  
PIROLI DANILO  
IANNONI EDOARDO  
ESPECHE MARCOS ANDRES  
TONINELLI DARIO  
LANGELLA CHRISTIAN  
ENRICI PATRICK  
FERRARA ANTONIO  
CAPPELLETTI DANIEL  
SANGALLI MATTIA RONALD  
IERVOLINO ANTONIO PIO

(ANCONA)  
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)  
(ATALANTA U23)  
(CESENA)  
(GIUGLIANO)  
(JUVE STABIA)  
(L.R. VICENZA)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(PERUGIA)  
(PONTEDERA)  
(PRO SESTO)  
(RIMINI)  
(TARANTO)  
(TARANTO)  
(TRENTO)  
(TRENTO)  
(VIS PESARO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

MARENCO FILIPPO  
GUCCIONE FILIPPO  
BIANCO RAFFAELE  
MAFFEI MATTIA  
MORA LUCA  
DE ROSA ROBERTO  
MAGGIONI TOMMASO  
HAMLILI ZACCARIA  
MBENDE EMMANUEL  
CALCAGNI RICCARDO  
RANIERI ROBERTO  
LISI FRANCESCO  
ARMINI NICOLO'  
NICCO GIANLUCA  
POGGESI ANDREA  
FIORINI MATTIA  
MORRONE BIAGIO  
OBARETIN NOSA EDWARD  
STRUNA ALJAZ  
PORTANOVA DENIS

(ANCONA)  
(AREZZO)  
(AUDACE CERIGNOLA)  
(FIORENZUOLA)  
(FIORENZUOLA)  
(GIUGLIANO)  
(MANTOVA)  
(MONOPOLI)  
(MONTEROSI TUSCIA)  
(NOVARA)  
(NOVARA)  
(PERUGIA)  
(POTENZA)  
(PRO PATRIA)  
(PRO SESTO)  
(RECANATESE)  
(RECANATESE)  
(TRENTO)  
(TRIESTINA)  
(VIRTUS ENTELLA)

ROSSONI STEFANO GIOVANN

(VIS PESARO)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

MORETTI FEDERICO  
CRIALEASE CARLO  
PIOVANELLO ENRICO  
CUOMO GIUSEPPE  
PELLEGRINI JACOPO  
VISCONTI ELIA  
TORRASI EMANUELE  
MEAZZI LORENZO  
PACE FEDERICO  
D'ALESSIO LEONARDO  
CARPANI GIANLUCA  
LIVIERO MATTEO  
MORETTI LORENZO  
DUTU EDUARD  
NTUBE MICHAEL

(ANCONA)  
(CROTONE)  
(JUVE STABIA)  
(L.R. VICENZA)  
(L.R. VICENZA)  
(LUCCHESI)  
(PERUGIA)  
(PESCARA)  
(POTENZA)  
(PRO SESTO)  
(RECANATESE)  
(TORRES)  
(TRIESTINA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)  
(VIRTUS VERONA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

PLESCIA VINCENZO  
SOLER PINO IAN  
PANADA SIMONE  
NARDI FILIPPO  
BACCHETTI LORIS  
NICOLETTI MANUEL  
PAPONI DANIELE  
OVISZACH ENRICO  
SEKULOV NIKOLA  
VITALE MATTIA  
MINELLI STEFANO  
VALENTE NICOLA  
SAPORETTI LORENZO  
KOZLOWSKI OLAF  
AHMETAJ MATTEO  
BOCALON RICCARDO  
SALA JACOPO  
ZILLI MASSIMO  
GUNDUZ TEOMAN  
VESENTINI FILIPPO  
VOLTAN MICHELE

(ACR MESSINA)  
(ALESSANDRIA)  
(ATALANTA U23)  
(BENEVENTO)  
(CASERTANA)  
(CASERTANA)  
(FERMANA)  
(GIUGLIANO)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(MONOPOLI)  
(NOVARA)  
(PADOVA)  
(PRO PATRIA)  
(PRO VERCELLI)  
(RECANATESE)  
(RENATE)  
(RIMINI)  
(SPAL)  
(TRIESTINA)  
(VIRTUS VERONA)  
(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

144/448

Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Pubblicato in Firenze 6 Febbraio 2024**

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani